

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01160 del 30/12/2025

Proposta n. 2958 del 30/12/2025

Oggetto:

Avviso per l'attribuzione di "differenziali stipendiali", di cui all'articolo 21 del CCDI normativo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2023-2025

Proponente:

Estensore BONANNO GIOVANNA MARIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento BONANNO GIOVANNA MARIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore G.P. TOMASELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Il Direttore

Visto lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

Visto il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

Vista la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138) e successive modifiche;

Preso atto che la Direzione del Servizio "Amministrativo" risulta vacante;

Ritenuto necessario dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 settembre 2025, n. U00211 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.)

Vista la disposizione di servizio 1° ottobre 2025, n. B00043 (Disposizione transitoria nelle more dell'istituzione delle nuove aree).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell'incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio.);

Vista la determinazione 4 settembre 2024, n. A00721 (Dott.ssa Lisa Cammarata. Conferimento dell'incarico di dirigente dell'area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane", istituita nell'ambito del servizio "Amministrativo");

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, e, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 52 (Disciplina delle mansioni);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, e, in particolare, l'articolo 23 (Progressioni economiche);

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, ed in particolare l'articolo 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2023 - 2025, sottoscritto in via definitiva il 5 dicembre

2024, come modificato dall'accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2025 e, in particolare, l'articolo 21 (Disciplina delle progressioni economiche nell'ambito delle aree) che stabilisce, tra l'altro, che:

- *“La progressione economica all'interno dell'area ai sensi del comma 1 bis, dell'articolo 52, del d.lgs. 165/2001 si configura, mediante l'attribuzione di “differenziali stipendiali” di pari importo da intendersi come incrementi stabili dello stipendio, quale strumento selettivo volto a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, da destinarsi ad una quota limitata di personale, attivabile annualmente nel limite delle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022. Il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa, ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'articolo 14, del citato CCNL”* (comma 1);

- *“Per la quantificazione della misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, nonché per il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area, per ciascuna area del sistema di classificazione, si rimanda all'allegato di cui alla Tabella A del CCNL del 16 novembre 2022”* (comma 2);

- *“Le modalità e i termini di partecipazione alle selezioni per la progressione economica all'interno di ciascuna area, nonché l'indicazione del numero dei differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area, sono definiti in appositi avvisi, di cui è data comunicazione al personale dipendente.”* (comma 3);

- nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 14 del CCNL del 16 novembre 2022: *“i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:*

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione)” (comma 2 lettera d);

[...]

3. La progressione economica di cui al presente articolo [...] è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, [...] cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.” (commi da 3 a 6);

Visto l'accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente, tra l'altro, la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2025 e, in particolare, l'allegato A, stipulato in data 21 novembre 2025;

Considerato che il suddetto allegato A prevede uno stanziamento da destinare all'attribuzione di differenziali stipendiali all'interno delle aree del personale del Consiglio regionale del Lazio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, pari ad € 78.250,00;

Visto il parere formulato dal DFP della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio relazioni sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva - numero 41995 del 24 giugno 2020, acquisito agli atti ns. prot. RU11339 del 15 luglio 2020, già oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali in data 22 giugno 2020, il quale, alla luce di un ormai consolidato orientamento dello stesso dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce un'interpretazione dell'art. 23, co. 2, d.lgs. 150/2009, *“secondo cui, con la locuzione “quota limitata”, deve intendersi una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non superiore al 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari”*;

Considerato che, come specificato nel richiamato parere n. 41995/2020, tale percentuale *“va calcolata con riferimento alla platea di coloro i quali potrebbero astrattamente partecipare alla procedura (con esclusione, quindi, di coloro che non sono in possesso dei relativi titoli, per esempio per non aver trascorso il periodo minimo contrattuale di permanenza nella fascia inferiore come previsto dai contratti collettivi)”*;

Ritenuto che, a seguito delle intervenute cessazioni nel corso dell'annualità 2025, il numero dei differenziali stipendiali da attribuire all'interno di ciascuna area del personale del comparto del Consiglio regionale, nel rispetto della selettività della procedura, è pari a n. 31 per il personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a n. 16 per il personale appartenente all'area degli Istruttori e n. a 8 per il personale appartenente all'area degli Operatori esperti;

Ritenuto di approvare l'Avviso per l'attribuzione di “differenziali stipendiali”, di cui all'articolo 21 del CCDI normativo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2023-2025, di cui all'Allegato A;

Ritenuto di procedere all'attivazione della procedura relativa alle progressioni economiche all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di procedere all'attivazione della procedura relativa alle progressioni economiche all'interno delle aree con attribuzione di “differenziali stipendiali”;
2. di approvare l'Avviso per l'attribuzione di “differenziali stipendiali”, di cui all'articolo 21 del CCDI normativo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2023-2025, di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

3. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria generale e ai servizi;
4. di dare comunicazione della presente determinazione al personale dipendente, ai sensi di quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 21 del CCDI;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e avvisi", pagina "Avvisi", del sito e nell'intranet del Consiglio regionale.

Per il Direttore
La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia

Allegato A



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

***Avviso per l'attribuzione di "differenziali stipendiali", di
cui all'articolo 21 del CCDI normativo del personale del
comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio
2023-2025***

Art. 1*Indizione della procedura*

1. Ai sensi dell'articolo 21 del Contratto collettivo decentrato integrativo normativo relativo al personale del comparto per il triennio 2023-2025, sottoscritto in data 5 dicembre 2024 (di seguito denominato CCDI), come modificato dall'accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2025, è indetta la procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale appartenente al ruolo del Consiglio regionale del Lazio.
2. Le progressioni economiche si configurano mediante l'attribuzione di "differenziali stipendiali" da intendersi come incrementi stabili dello stipendio e quale strumento selettivo volto a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, da destinare ad una quota limitata di personale e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022.
3. La quantificazione della misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, nonché il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area, per ciascuna area del sistema di classificazione, sono di seguito riportati:

Area	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
Funzionari ed Elevata Qualificazione	€ 1.600	6
Istruttori	€ 750	5
Operatori esperti	€ 650	5

4. In relazione alle risorse economiche disponibili e all'applicazione del criterio di selettività di cui al comma 2, la percentuale massima dei dipendenti di ogni area che hanno diritto all'attribuzione del "differenziale stipendiale" è pari al 50 per cento del personale in possesso dei requisiti, appartenente alla medesima area; pertanto, il numero dei "differenziali stipendiali" da attribuire all'interno di ciascuna area è il seguente:

Personale	Unità di personale
Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex personale di cat. D)	n. 31
Istruttori (ex personale di cat. C)	n. 16
Operatori esperti (ex personale di cat. B)	n. 8

Art. 2*Requisiti di partecipazione***1. Possono partecipare alla selezione i dipendenti che:**

- a) alla data di pubblicazione del presente Avviso appartengano al ruolo del Consiglio regionale;
- b) alla data del 1° gennaio 2025 siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale;
- c) non abbiano beneficiato negli ultimi 24 mesi di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;
- d) alla data del 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 24 mesi dalla data di decorrenza dell'ultima progressione economica effettuata;
- e) non siano stati destinatari, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di sanzioni disciplinari superiori alla multa e non abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni. Laddove siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile in graduatoria, la liquidazione del differenziale stipendiale viene sospesa fino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, lo stesso viene definitivamente escluso dalla procedura.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono ammessi alla selezione i dipendenti che prestino la propria attività in differenti enti o amministrazioni in posizione di comando, distacco, trasferimento temporaneo presso la Giunta regionale nonché i dipendenti per i quali sia in corso un provvedimento di aspettativa.**Art. 3***Domanda di partecipazione***1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere esclusivamente prodotta in via telematica. Le indicazioni operative concernenti l'accesso alla piattaforma e la**

Allegato A

compilazione e l'inoltro della domanda di partecipazione saranno fornite con successiva comunicazione. Il portale per la presentazione delle domande, al quale sarà possibile accedere tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e/o CIE, **sarà attivo dalle ore 00:00 di lunedì 2 marzo 2026 alle ore 23:59 di venerdì 13 marzo 2026**; l'invio della domanda dovrà pertanto essere effettuato, a pena di esclusione, entro la predetta scadenza e con le predette modalità.

2. Ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà pubblicata sull'Intranet e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4

Cause di esclusione

1. La domanda è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione se pervenuta oltre il termine di presentazione o con modalità diverse rispetto a quanto indicato nell'articolo 3, comma 1.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 11, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, l'amministrazione procede ad escludere il dipendente interessato dalla suddetta procedura con provvedimento motivato.

Art. 5

Criteri di selezione

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del CCDI, l'attribuzione dei punteggi relativi alla presente procedura di selezione si attua sulla base dei seguenti criteri:
 - a) valutazione della performance individuale in relazione ai risultati conseguiti da ciascun dipendente nell'arco del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto;
 - b) valorizzazione delle esperienze professionali acquisite mediante valutazione dell'anzianità lavorativa maturata alla data di pubblicazione del presente Avviso;

Allegato A

c) valorizzazione delle capacità culturali acquisite mediante valutazione del titolo di studio posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 3 del presente Avviso;

d) valutazione degli incarichi rivestiti dal candidato nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso;

Art. 6

Valutazione dei requisiti e dei titoli

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai candidati e della redazione delle graduatorie finali, la valutazione è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità di cui all'articolo 21, comma 5, del CCDI:

a) Valutazione della performance individuale in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente, **per un massimo di 40 punti.**

La determinazione del punteggio della performance individuale si ottiene dalla conversione in quarantesimi del punteggio della valutazione media del triennio 2022-2024, espressa in centesimi, come da formula seguente:

$$\text{somma delle valutazioni annuali} : \text{numero delle valutazioni annuali}$$

Il risultato ottenuto è convertito in quarantesimi con la seguente formula:

$$\text{valutazione in 40esimi} = \text{valutazione} * 40 : 100$$

Per il personale che nell'arco della stessa annualità abbia conseguito più valutazioni, sempre riferite alla stessa area di inquadramento, il punteggio relativo alla medesima annualità sarà ottenuto attraverso la media ponderata delle valutazioni nell'annualità:

$$(\text{valutazione } 1 * \text{periodo } 1 + \dots + \text{valutazione "n"} * \text{periodo "n"}) : \text{n. totale mesi con valutazione}$$

Per il personale che, in mancanza di valutazione riferita all'intera annualità, nel corso dell'anno, abbia comunque conseguito anche una sola valutazione relativa ad una frazione di anno, il relativo punteggio è considerato come riferito all'intera annualità.

Allegato A

Qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, si prenderanno in considerazione le ultime tre valutazioni annuali disponibili in ordine cronologico.

Il punteggio finale è attribuito sulla base della corrispondenza del punteggio della performance individuale, come sopra determinato, a una delle fasce di cui alla seguente tabella:

Fasce	Punteggio
da 95 a 100	40
da 90 a 94,99	35
da 85 a 89,99	30
da 80 a 84,99	25
da 75 a 79,99	20
da 70 a 74,99	15
da 65 a 69,99	10
da 60 a 64,99	5
<60	0

Per il personale in posizione di comando o distacco presso altri enti, amministrazioni o aziende, ovvero in trasferimento temporaneo presso la Giunta regionale, il punteggio è attribuito sulla base delle valutazioni conseguite presso l'ente dove presta effettivamente servizio. A tal fine, l'amministrazione concorda le modalità per acquisire dall'ente le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

b) Valutazione dell'anzianità lavorativa maturata alla data di pubblicazione del presente Avviso, valorizzando le esperienze professionali acquisite, **per un massimo di 30 punti** attribuiti secondo il seguente criterio:

1,5 punti per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità

Non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, ove previsto dalla normativa vigente. Sono considerati utili i servizi prestati con contratto a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni rispettivamente nella medesima area di inquadramento, ovvero nella medesima categoria giuridica secondo il previgente ordinamento professionale.

Al fine del calcolo del punteggio, in caso di sommatoria di anzianità di servizio maturate presso enti diversi, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

c) **Valorizzazione delle capacità culturali acquisite**, mediante la valutazione del titolo di studio posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, **per un massimo di 20 punti** attribuiti secondo i seguenti criteri:

c.1) 5 punti per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso istituzioni scolastiche statali o istituti paritari, o titolo equipollente/equivalente, che consenta l'iscrizione a una facoltà universitaria;

c.2) 10 punti per la laurea triennale (L) o titolo equiparato/equipollente secondo la normativa vigente;

c.3) 1 punto per ogni ulteriore titolo di cui alla lettera c.2);

c.4) 15 punti per la laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o titoli equiparati/equipollenti secondo la normativa vigente;

c.5) 15 punti per la laurea magistrale a ciclo unico (LM) o diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente all'emanazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 (c.d. vecchio ordinamento) o titoli equiparati/equipollenti secondo la normativa vigente;

c.6) 2 punti per ogni ulteriore titolo di cui alle lettere c.4) e c.5);

c.7) 3 punti per il dottorato di ricerca;

c.8) 2 punti per il diploma di specializzazione universitario (DS);

c.9) 2 punti per il master universitario di secondo livello riconosciuto secondo l'ordinamento universitario, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equiparati/equipollenti secondo la normativa vigente;

c.10) 1,5 punti per il master universitario di primo livello riconosciuto secondo l'ordinamento universitario, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equiparati/equipollenti secondo la normativa vigente;

c.11) 1 punto per l'abilitazione professionale.

I punteggi di valutazione dei titoli di studio di cui alle lettere c.1), c.2), c.4) e c.5) non sono tra loro cumulabili.

d) Valutazione degli incarichi rivestiti dal candidato nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso: si valutano, **per un massimo di 10 punti**, gli incarichi rivestiti dal candidato presso il Consiglio e/o altra pubblica amministrazione, con le seguenti modalità:

- 1) attribuzione dell'indennità per incarico di specifica responsabilità, ai sensi dell'articolo 84 del CCNL: 1 punto per ogni incarico e fino a un massimo di 3 punti;
- 2) incarichi di responsabile delle segreterie operative delle strutture amministrative o incarichi di responsabilità di servizio/ufficio: 1 punto per ogni anno di incarico e fino a un massimo di 4 punti;
- 3) incarichi di componente delle segreterie operative delle strutture amministrative o incarichi di responsabilità di servizio/ufficio: 0,5 punti per ogni anno di incarico e fino a un massimo di 2 punti;
- 4) incarichi di responsabile delle strutture di diretta collaborazione o incarichi equivalenti: 0,5 punti per ogni anno di incarico e fino a un massimo di 4 punti;
- 5) incarichi di componente di commissione di gara o concorso formalmente conferiti: 0,5 punti per ogni incarico e fino a un massimo di 5 punti;
- 6) incarichi di segretario di commissione di gara o concorso formalmente conferiti: 0,2 punti per ogni incarico e fino a un massimo di 2 punti;
- 7) incarichi di posizione organizzativa: 2 punti per ogni anno di incarico e fino a un massimo di 8 punti;
- 8) incarichi dirigenziali: 3 punti per ogni anno di incarico e fino a un massimo di 9 punti;
- 9) incarichi di funzioni tecniche di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, a eccezione degli incarichi di collaboratore: 1 punto per ogni incarico e fino a un massimo di 3 punti. Nel caso in cui al medesimo soggetto siano attribuite, nell'ambito dello stesso affidamento, più funzioni tecniche è riconosciuto un unico punteggio, senza possibilità di cumulo.
- 10) incarichi di componente di gruppi di lavoro formalmente conferiti: 0,5 punti per ogni gruppo di lavoro e fino a un massimo di 2 punti;

Allegato A

2. Al personale che, avuto titolo per accedere alle precedenti procedure, abbia conseguito l'ultima progressione in data antecedente al 1° gennaio 2019, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad un ulteriore 3% del punteggio complessivo ottenuto ai sensi del comma 1.

Art. 7*Commissione*

1. La commissione, nominata dal Direttore competente con proprio provvedimento, di seguito denominata commissione, è composta da tre dirigenti. Le funzioni di segretario sono svolte da personale non dirigenziale appartenente al Consiglio regionale.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente Avviso, la commissione, previa attività istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento sull'ammissibilità delle domande di partecipazione, nonché sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, procede, in particolare, a:
 - a) valutare i candidati secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) predisporre le graduatorie dei candidati per ciascuna area.
3. La commissione, in sede di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, può acquisire dichiarazioni, chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni elemento utile alla valutazione delle domande.
4. La commissione, a conclusione della procedura di valutazione, trasmette al Responsabile del procedimento, ai fini della predisposizione del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, gli atti di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 7.

Art. 8*Graduatoria*

1. Il punteggio finale dei candidati idonei nella procedura di cui al presente avviso è attribuito in centesimi e determinato dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati secondo le modalità di cui all'articolo 6.

2. All'esito della procedura, il Direttore competente approva, con proprio provvedimento, le graduatorie dei candidati oggetto della presente procedura, che riportano, in ordine decrescente, il punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. In caso di numeri decimali saranno prese in considerazione solo le prime due cifre dopo la virgola; la seconda cifra decimale è arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 e per difetto se la terza cifra è inferiore a 5.
3. In caso di parità di punteggio complessivo, sono applicati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, del CCDI, nell'ordine i seguenti criteri di precedenza:
 - a) maggiore anzianità nel livello retributivo posseduto;
 - b) maggiore anzianità di servizio nel' area di appartenenza;
 - c) maggiore anzianità di servizio nella pubblica amministrazione;
 - d) maggiore età anagrafica.
4. Le graduatorie di cui al comma 2 hanno una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.
5. Conseguono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei differenziali stipendiali, come da tabella di cui al comma 4, dell'articolo 1, del presente Avviso.
6. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sull'intranet e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e hanno valore di notifica a tutti i partecipanti alla presente procedura.

Art. 9

Attribuzione e decorrenza

1. Il differenziale stipendiale è attribuito ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio 2025, anno nel quale sono state previste le necessarie risorse finanziarie.
2. L'attribuzione della progressione economica ai dipendenti collocati in posizione utile nelle relative graduatorie è subordinata alla permanenza di detti dipendenti, alla data di approvazione

Allegato A

delle graduatorie stesse, nel ruolo del personale del Consiglio regionale del Lazio o di altra pubblica amministrazione a seguito dei processi di mobilità.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali, identificativi e sensibili forniti dai candidati sono raccolti e trattati per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente bando. I suddetti dati potranno essere comunicati all'esterno esclusivamente per l'espletamento delle attività previste dalla presente procedura e per gli adempimenti di legge.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al comma 1 e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. La comunicazione dei dati richiesti dal presente avviso è obbligatoria. L'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità alla partecipazione del dipendente alla procedura oggetto del presente Avviso.
4. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati nonché il diritto di opporsi al trattamento degli stessi o di reclamo in caso di trattamento dei dati non conforme alla normativa in materia.

Art. 11

Verifiche e controlli

1. L'amministrazione del Consiglio regionale si riserva il diritto di provvedere, in qualunque momento, all'accertamento dei requisiti richiesti e della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Allegato A

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Maria Bonanno, contattabile ai seguenti recapiti: telefono ufficio 06.65932077, pec: amministrazioneconsiglio@cert.consreglazio.it.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in materia, possono essere inviate ai seguenti indirizzi: e-mail urpcri@regione.lazio.it, PEC urpcri@cert.consreglazio.it.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Per il Direttore del Servizio

La Segretaria generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello